

CONDIZIONI GENERALI







Ceranesi







Busalla

Campomorone

Mignanego

Serra Riccò

Sant'Olcese

OG	GE	TT	O
----	----	----	---

Bacino di affidamento n. 4 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani - Appalto verde

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Città Metropolitana di Genova

SOGGETTI ADERENTI

Comuni di Busalla, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese e Serra Riccò.

STAZIONE APPALTANTE

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maurizio Torre per l'Accordo Quadro

I soggetti indicati in sede di affidamento dei contratti derivati dai Comuni aderenti

DEFINIZIONI

Città Metropolitana La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente dell'Accordo Quadro

Concorrente Il soggetto ammesso a partecipare alla gara

formalmente dichiarato aggiudicatario

o consorziata, che stipula il contratto di appalto

Comune, Committente I soggetti aggiudicatori che aderiscono all'Accordo

Quadro e attivano i contratti derivati

Accordo Quadro Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione

Appaltante, Committenti e Fornitore, e l'attivazione

dei contratti derivati

DEFINIZIONI	
Contratti derivati	Il contratto stipulato dai Committenti con il Fornitore sulla base delle condizioni risultanti dall'Accordo Quadro e dall'offerta aggiudicataria
Disciplinare di gara	L'insieme della documentazione di gara e contrattuale: bando, norme di partecipazione, Accordo Quadro, condizioni generali, capitolato speciale d'oneri, progetto offerta
Documentazione contrattuale	Accordo Quadro, condizioni generali, capitolato speciale d'oneri, offerta aggiudicataria
Responsabile Unico del Procedimento, RUP	Per la progettazione e l'affidamento dell'Accordo Quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per l'esecuzione del contratto derivato è individuato dal Committente
Direttore dell'esecuzione	I soggetti incaricati dal Committente a supporto del RUP
Referente contrattuale	Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

SOMMARIO pagina Oggetto..... Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Revisione prezzi6 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 8.1 8.2 8.3 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23 Divieto di cessione 20 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28

Articolo 1 Oggetto

Le Condizioni Generali si applicano:

- a) all'Accordo Quadro, per quanto concerne i rapporti tra la Stazione Appaltante, i Committenti e l'Appaltatore rispetto all'attivazione e alla gestione dei Contratti Derivati
- b) ai Contratti Derivati per quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni richieste.

Articolo 2 Corrispettivo

Il corrispettivo, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, s'intende comprensivo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d'arte.

L'appaltatore riconosce che il prezzo è rimunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Il prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 3 Fatturazione e pagamenti

Entro il termine di presentazione previsto per la reportistica di cui all'*Articolo 15*, l'Appaltatore provvederà alla fatturazione delle prestazioni relative al mese precedente.

Sulla base della reportistica trasmessa dall'Appaltatore e del monitoraggio del servizio, il Direttore dell'esecuzione individuato per ciascun Comune, procederà a verificare la conformità delle prestazioni svolte, tenendo conto anche degli eventuali ordini di servizio adottati nel periodo di riferimento e sulla scorta di ogni altra documentazione esistente agli atti.

Il pagamento del corrispettivo avverrà da parte di ciascun Comune, relativamente ai servizi di propria competenza.

Nel mese successivo a quello di riferimento il fornitore emetterà la relativa fattura per un importo pari a **un dodicesimo del corrispettivo annuale**; da ogni importo mensile dovrà essere dedotto un importo per ritenute di garanzia pari al 5%, nonché un importo pari allo 0,5% per ritenute contributive, ex art. 30, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che verranno liquidati a fine contratto in base all'esito del collaudo amministrativo.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione, all'esposizione dei dati in modo chiaro, intellegibile e lineare così da rendere i riscontri più facili e immediati. La fattura dovrà obbligatoriamente, riportare: l'oggetto, la data della determinazione di impegno di spesa, il relativo numero ed il CIG (codice identificativo gara) relativo al contratto, pena la restituzione al mittente della fattura medesima.

In adempimento alle disposizioni dell'art. 2 del D.M. 23 gennaio 2015 ogni fattura verrà emessa, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 31 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, con l'indicazione "scissione dei pagamenti" (split payment) e verranno liquidati ai fornitori i soli importi riferiti all'imponibile, mentre verranno trattenute le quote relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

Si segnala che a far data dal 31 marzo 2015, secondo le previsioni della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), del Decreto attuativo del 3 aprile 2013, n. 55, e dell'articolo 25 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89, le fatture emesse nei

confronti del Comune devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio di ciascun Comune, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Comune	Codice Univoco Ufficio	Ufficio/Settore	
BUSALLA	S5JV15	Area Tecnica	
CAMPOMORONE	UFPVO5	Uff_eFatturaPA	
CERANESI	EEDWE0	Area Sicurezza e Attivita' Produttive	
MIGNANEGO	URCFXK	Area Tecnica	
SANT'OLCESE	UF1Y85	Uff_eFatturaPA	
SERRA RICCO'	LZVQG0	Servizio Tecnico e Lavori Pubblici	

I pagamenti sono effettuati, ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria comunale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni. Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività del conto precedentemente indicato.

Il pagamento delle fatture è subordinato al positivo esito della verifica di conformità delle prestazioni e alla verifica, tramite acquisizione del relativo D.U.R.C., della sussistenza in capo all'Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla tesoreria comunale per l'effettuazione dell'operazione di bonifico.

In caso di crediti maturati dalle Amministrazioni comunali, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota d'accredito da parte dell'Appaltatore in occasione della fatturazione dei corrispettivi relativi al trimestre successivo a quello di maturazione del credito, o in ogni caso in occasione del prima pagamento utile.

In assenza dell'emissione della relativa nota di accredito e, in tutte le ipotesi di incapienza della fatturazione rispetto ai crediti maturati, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia definitiva costituita dall'Appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro il termine di quindici giorni dalla richiesta del Comune, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

Eventuali ed eccezionali ritardi nelle tempistiche di pagamento dovuti a cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non daranno diritto all'Appaltatore ad alcuna pretesa per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, né potranno essere causa di risoluzione del contratto.

Articolo 4 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13

agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal presente documento comporta la risoluzione dei contratti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti dedicati previsti dal presente appalto entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio dei contratti derivati unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore s'impegna inoltre a comunicare ai Committenti, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, le variazioni ai conti correnti sopra menzionati, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione dei contratti derivati devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore deve trasmettere ai Committenti, prima dell'inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'articolo105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova.

L'appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.

Articolo 5 Revisione prezzi

Trattandosi di prestazione continuativa nel tempo, i prezzi sono sottoposti a revisione a partire dall'anno 2019 pertanto il primo aggiornamento avrà effetto dal 1° gennaio 2019.

A decorrere dalla seconda annualità contrattuale, il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto sarà assoggettato alla revisione sulla base delle variazioni, intervenute a decorrere dal mese di stipulazione del contratto, del costo del lavoro accertate dall'ISTAT nella misura del 65% (sessantacinque per cento) e per il restante 35% (trentacinque per cento) sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La revisione sarà effettuata nel trimestre successivo alla scadenza di ogni annualità contrattuale.

Il canone revisionato avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla conclusione dell'annualità contrattuale di riferimento.

Nelle more della determinazione delle variazioni, anche economiche, il servizio non potrà essere per nessuna ragione sospeso o interrotto e dovrà essere eseguito in conformità alle variazioni qualitative e/o quantitative richieste dai Comuni.

Ulteriori modifiche al corrispettivo contrattuale potranno essere determinate, secondo quanto dettagliato nel Capitolato speciale d'oneri, in ragione dei costi aggiuntivi di trasporto dovuti alla localizzazione degli impianti di conferimento della frazione secca residua.

Articolo 6 Facoltà di proroga

Qualora alla scadenza dell'Accordo Quadro o dei Contratti Derivati non dovessero essere state completate le procedure e le formalità per la nuova aggiudicazione del servizio l'Appaltatore dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, ferme restando le Condizioni Contrattuali in essere.

Ogni singolo contratto derivato è prorogabile per ulteriori 12 mesi, su richiesta dei Comuni, per l'espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente e sino all'individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario, ovvero al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del ciclo di gestione integrata dei rifiuti.

Il Comune comunica, almeno due mesi prima della scadenza contrattuale, mediante pec, la volontà di avvalersi della facoltà di proroga contrattuale.

Durante la proroga l'Appaltatore deve mantenere le stesse condizioni, oneri e prezzi stabiliti inizialmente pattuiti, senza null'altro pretendere, fatta salva l'applicazione dell'Articolo 5 (Revisione prezzi). In caso di proroga, il corrispettivo deve essere applicato al netto dei costi fissi di investimento secondo quanto riportato all'articolo 4 dall'Accordo Quadro.

Articolo 7 Estensioni e modifiche contrattuali

L'aumento o la diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, non determinano variazioni delle condizioni contrattuali. La percentuale massima di variazione è riferita al singolo contratto derivato. Non sono considerate aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali le variazioni dei volumi della raccolta e del trasporto.

Ciascun Comune, sulla base dell'andamento dei singoli servizi, dell'accertata produttività e della convenienza economica degli stessi, quali risultanti dalla reportistica prodotta dall'Appaltatore e dalle informazioni in suo possesso (ad esempio risultanti da monitoraggio, controlli sul servizio, segnalazioni, esposti, ecc.), potrà richiedere variazioni rispetto alle modalità di esecuzione o ai contenuti dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato applicando i parametri di costo risultanti dall'Accordo Quadro e dall'Offerta aggiudicataria, tenuto conto di quanto previsto dall'Articolo 5 (Revisione prezzi).

Ai fini della disciplina dei rapporti economici discendenti dalle suddette variazioni si assumerà quale parametro di riferimento il valore contrattuale, come determinato per effetto del ribasso offerto in sede di gara.

Le variazioni saranno approvate da ciascun Comune richiedente a seguito dell'analisi comparativa condotta tra il valore economico del servizio, così come descritto in sede di offerta, e l'incidenza economica della variazione richiesta: l'analisi comparativa verrà effettuata congiuntamente dal Comune richiedente e dall'Appaltatore sulla base degli elementi economici e tecnici posti a fondamento dell'offerta.

Prima dell'approvazione il Comune deve comunicare alla Stazione Appaltante i contenuti della variazione, le motivazioni rispetto a quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per una valutazione rispetto all'attinenza all'Accordo Quadro e all'incidenza sui limiti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.

Il comune approva la variazione richiesta e la relativa scheda di analisi di costo. A tale proposito si fa riferimento all'Allegato 7 del Capitolato speciale d'oneri (Elenco dei servizi accessori) oggetto di apposito documento di gara, parte integrante del Progetto offerta, a cui si rimanda.

Sulla base delle risorse disponibili e destinabili al finanziamento del rapporto contrattuale in oggetto, i

Comuni possono affidare servizi analoghi e/o complementari ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento di queste prestazioni costituisce una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e presuppone un nuovo provvedimento di autorizzazione a contrarre, che esula dalla disciplina dell'Accordo Quadro.

Articolo 8 Ruoli contrattuali

8.1 Responsabile del contratto

L'Appaltatore riconosce quale unico referente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nei confronti della Stazione Appaltante e dei Committenti il soggetto indicato in fase di stipulazione del contratto.

L'Appaltatore s'impegna a sostituire immediatamente e senza indugio il Responsabile del contratto, anche in caso di impedimenti temporanei o per periodi feriali, al fine di evitare qualsiasi soluzione di continuità. L'Appaltatore deve dare immediata comunicazione del nominativo del sostituto o del nuovo incaricato.

Il Responsabile del contratto sarà il diretto interlocutore dei Comuni per tutto quanto concerne la gestione e il coordinamento dei servizi, dovrà essere permanentemente reperibile durante gli orari di svolgimento degli stessi e dovrà segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento o al Direttore dell'esecuzione individuato presso ciascun Comune eventuali anomalie nei servizi giornalieri programmati.

Il Responsabile del contratto, inoltre, dovrà coordinare il personale dedicato al servizio nell'affiancamento della polizia municipale e/o delle guardie ecologiche volontarie/eco ausiliari o agenti di polizia amministrativa nelle attività ispettive da condursi su sacchi/rifiuti/abbandoni, ai fini dell'individuazione dei responsabili di trasgressioni e della comminazione delle sanzioni previste.

La reperibilità del Responsabile del contratto e dei sostituti deve essere garantita in modo continuativo dalle ore 6 alle ore 22, sia nei giorni feriali che festivi.

8.2 Responsabile del procedimento

Il referente contrattuale ha l'obbligo di fare riferimento al Responsabile unico del procedimento della Stazione Appaltante o dei Committenti, per tutte le questioni attinenti rispettivamente all'Accordo Quadro o all'esecuzione dei Contratti Derivati.

Il Responsabile del contratto è tenuto a denunciare immediatamente al Comando di polizia locale e al Responsabile del procedimento o al Direttore dell'esecuzione di ciascun Comune l'abbandono abusivo di rifiuti e/o il deposito di rifiuti sulle strade pubbliche e sulle aree ad uso pubblico ovvero il reiterato conferimento dei rifiuti non conforme da parte di utenze ben determinate che dovessero essere riscontrate nel corso dell'esecuzione.

8.3 Direttore dell'esecuzione

La Stazione Appaltante si riserva di nominare un Direttore per l'esecuzione dell'Accordo Quadro. Fino alla nomina del Direttore dell'esecuzione le funzioni sono svolte dal Responsabile del procedimento.

Per i Comuni il Direttore dell'esecuzione si identifica, salvo diversi provvedimenti, con il Responsabile unico del procedimento.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.

Articolo 9 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative all'Accordo Quadro e ai contratti derivati sono effettuate a mezzo pec, o in subordine e in caso di non funzionamento della pec, a mezzo fax o lettera raccomandata. Possono essere accompagnate da comunicazioni per posta elettronica ordinaria a scopo precauzionale ma non sostitutivo.

L'Appaltatore deve indicare all'atto della stipula del contratto tutti i recapiti di posta elettronica, certificata e normale, di posta ordinaria, telefonici e di fax, da utilizzare per le comunicazioni, e s'impegna a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

L'appaltatore s'impegna in particolare a comunicare i recapiti telefonici fissi e mobili, ed eventuali successive variazioni, del Responsabile del contratto e degli eventuali sostituti per assicurare la reperibilità richiesta.

Le parti restano responsabili di eventuali inadempimenti, disguidi o disfunzioni, derivanti dall'omissione degli obblighi di comunicazione.

Articolo 10 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE e dagli eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

L'Appaltatore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla normativa vigente, dal C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio.

L'Appaltatore si impegna, in via prioritaria, ad assumere ed utilizzare per l'espletamento dei servizi in oggetto, qualora disponibile, il personale precedentemente adibito al servizio quali soci lavoratori o dipendenti del precedente gestore, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano ammortizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'Appaltatore subentrante, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del servizio. L'impegno di cui trattasi va inteso anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 6 del vigente C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE. Tale impegno si intende assunto anche nel caso in cui l'appaltatore non applichi nei confronti dei propri dipendenti il CCNL sopraindicato.

A tale fine l'Allegato 13 al Capitolato dettaglia l'elenco dei dipendenti in servizio presso il gestore uscente, la qualifica e la durata del rapporto contrattuale in essere, aggiornati alla data indicata dallo stesso.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L'Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

L'Appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.

Articolo 11 Personale dedicato al servizio

Per l'espletamento delle prestazioni previste dalla presente procedura, l'Appaltatore dovrà disporre di personale in numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione del servizio. Il personale dovrà essere adeguatamente formato e fisicamente idoneo.

In sede di offerta tecnica l'Appaltatore dovrà indicare per ciascun operatore dedicato all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto il contratto nazionale applicato, l'inquadramento (livello, anzianità), le mansioni, la tipologia del contratto (tempo indeterminato, determinato, stagionale).

A cura e spese dell'Appaltatore, il personale in servizio dovrà essere dotato di divisa completa di targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale deve essere unica, con colore identico per tutti gli operatori e rispettosa delle caratteristiche richieste dalla normativa vigente.

Il personale dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le autorità e dovrà uniformarsi alle disposizioni emanate da ciascun Comune in materia di igiene e di sanità.

L'Appaltatore, attraverso il coordinamento e la direzione del proprio personale, dovrà inoltre assicurare:

- 1) la gestione delle segnalazioni e dei reclami da parte dei cittadini, delle attività commerciali e produttive, collaborando con l'Amministrazione per la comunicazione sui servizi;
- 2) la fornitura e la distribuzione di volantini e altro materiale informativo inerente l'articolazione dei servizio;
- la partecipazione alle eventuali riunioni e incontri previsti con le diverse categorie di utenti;
- 4) la collaborazione con il Comune nella definizione dei materiali informativi che saranno elaborati in fase di avvio del nuovo servizio e durante l'esecuzione dell'appalto, anche in funzione di esigenze e problematiche specifiche;
- 5) la fornitura e la consegna dei contenitori/bidoni/sacchi per la raccolta porta a porta, ove prevista, e il posizionamento dei contenitori stradali, gestendo le eventuali criticità correlate.

Il personale dell'Appaltatore avrà l'obbligo di segnalare ai propri responsabili quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei propri compiti, possano costituire impedimento al regolare svolgimento del servizio.

Qualora richiesto dalle amministrazioni comunali, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alle stesse l'elenco dei nominativi degli operatori impiegati nel servizio.

L'Appaltatore, ai sensi di quanto previsto dal Decreto 13 febbraio 2014, dovrà inoltre avere cura di formare il proprio personale dedicato al servizio relativamente ai seguenti elementi:

- a) normativa pertinente;
- b) elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e per l'ambiente;
- c) corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- d) modalità di conservazione dei documenti;
- e) metodi di acquisizione e gestione dati;
- f) conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Articolo 12 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far

osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice integrativo adottato da ciascun Comune committente ai sensi dell'articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

Il Comune trasmette, in occasione della sottoscrizione del contratto, o dell'avvio del servizio se antecedente, copia del Codice integrativo stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al suddetto Regolamento e al citato Codice può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 13 Obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri

In particolare, l'Appaltatore s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, e dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

A tale proposito l'Appaltatore deve:

- A) comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze;
- B) formare il personale alla gestione dell'emergenza in caso di Primo Soccorso e Antincendio

L'Appaltatore, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

L'Appaltatore s'impegna a manlevare il Commettente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a predisporre prima della stipula dei contratti, il documento ricognitivo di valutazione dei rischi standard di natura interferenziale in relazione alle sedi di esecuzione del servizio e all'osservanza del suddetto documento, così come definito prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, dai diversi datori di lavoro per effetto dell'individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni.

Prima della stipula del contratto, ciascun Comune organizza una riunione con l'Appaltatore, che presenterà il proprio piano delle misure di sicurezza, per la definizione del DUVRI da allegare al contratto.

L'Appaltatore dovrà inoltre aggiornare, ogni qualvolta si renda necessario, in collaborazione con i soggetti interferenti il DUVRI previsto dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'Appaltatore, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal Capitolato, ha l'obbligo di

predisporre il "piano di sicurezza" e i "documenti di valutazione dei rischi" previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Entro il termine di dieci giorni antecedenti la stipulazione del contratto, o all'atto della presa in carico del servizio qualora abbia luogo anticipatamente, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Committente copia del suddetto piano e del "documento di valutazione rischi", unitamente al nominativo del responsabile al quale intende affidare i compiti del servizio di prevenzione e protezione previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. In caso di sostituzione del responsabile, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione specificando il nominativo del sostituto.

In particolare l'Appaltatore dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, relative all'attuazione delle direttive UE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25 Luglio 1996 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE e 93/368/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.Lgs del 4 Dicembre 1992 n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I – Dispositivi di protezione individuale), e loro successive modificazioni o integrazioni.

I dipendenti, a seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati al corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

L'Appaltatore dichiara inoltre di conoscere e di applicare le norme contenute nella Legge Regione Liguria 30/2007, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 14 Responsabilità dell'Appaltatore

Compete all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni diretti ed indiretti, a persone e/o cose causati dalla propria organizzazione a seguito di eventi verificatisi nell'ambito della conduzione ed esecuzione dei servizi e assume a proprio esclusivo carico l'integrale risarcimento dei danni che dovessero derivare a terzi (considerato terzo anche il Comune), esonerando i Comuni destinatari del servizio da ogni responsabilità al riguardo.

Nella responsabilità verso terzi sono espressamente comprese le ipotesi di danno cagionate a proprietari, conduttori e amministratori di locali (adibiti a usi civili e commerciali), in relazione alle modalità di accesso alle proprietà nel corso dello svolgimento dei servizi oggetto di appalto.

L'Appaltatore è responsabile, verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale (compreso quello avuto in consegna), dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

Costituiranno fonte di responsabilità contrattuale dell'Appaltatore nei confronti del Committente, e come tali saranno altresì sanzionabili ai sensi del successivo Articolo 19 (*Penali*), i danni conseguenti a comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione degli obblighi e delle direttive impartite per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per la cura dei rapporti con l'utenza.

Articolo 15 Obblighi documentali

L'Appaltatore dovrà farsi carico della gestione dei formulari, della tenuta dei registri di carico e scarico e della trasmissione dei dati necessari alla compilazione del MUD e del censimento regionale dei rifiuti urbani.

L'Appaltatore dovrà consegnare una copia dei formulari, completamente e correttamente compilata, a ciascun Comune con la tempistica di seguito indicata.

L'Appaltatore si impegna a comunicare ad ogni Comune, in formato compatibile con il software presso lo stesso in uso, le informazioni e la documentazione sotto specificata, organizzata in reportistica facilmente leggibile e consultabile:

- (a) con frequenza almeno mensile, entro i cinque giorni successivi al periodo di riferimento:
 - (a.1) i pesi di tutti i rifiuti raccolti distinti per Comune, tipologia e per giro di raccolta, corredati dall'indicazione del mezzo utilizzato per la raccolta sul territorio, giorno e orario di servizio (inizio-fine), nominativi operatori impiegati al giro di raccolta;
 - (a.2) i pesi di tutti i rifiuti conferiti dall'utenza al CRR, corredati da ogni indicazione relativa al conferimento (Comune, Nome e Cognome o ragione sociale utente, data e ora di conferimento, tipologia rifiuti con codice CER e quantità);
 - (a.3) le segnalazioni pervenute e le tempistiche d'intervento;
 - (a.4) l'andamento settimanale del servizio di raccolta per ogni frazione di rifiuti indicando le produttività dei giri di raccolta, i volumi effettivamente sfruttati dei bidoni in uso in rapporto alla capacità teorica;
 - (a.5) numero dei lavaggi e degli interventi di disinfezione effettuati su mezzi e attrezzature;
 - (a.6) numero dei lavaggi e degli interventi di disinfezione dei cassonetti e dei contenitori;
- (b) con frequenza trimestrale (e per i primi sei mesi d'appalto, con frequenza anche mensile):
 - (b.1) una relazione sui servizi con i dati quantitativi sui rifiuti raccolti con evidenziati i problemi riscontrati nell'espletamento dei servizi stessi;
 - (b.2) le statistiche in ordine alla produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolti;
 - (b.3) i quantitativi di rifiuti avviati a recupero e gli introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti, o comunque dei relativi flussi finanziari;
- (c) con frequenza annuale, entro il mese di gennaio di ogni anno, salva una diversa richiesta da parte dei Comuni:
 - (c.1) censimento di tutte le attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti, suddivise per tipologia di rifiuto, volumetria, localizzazione (via, utenza, altro). Il censimento dovrà essere fornito sia come elenco (file excel) sia in formato planimetrico (cartografia georeferenziata), con legenda esplicativa;
 - (c.2) precisa rendicontazione per ciascun Comune delle categorie di rifiuto e delle tipologie di materiali raccolti nel relativo territorio comunale, con la specificazione dei quantitativi venduti e dei relativi introiti conseguiti;
 - (c.3) il Piano economico finanziario e relazione illustrativa degli interventi oggetto dell'appalto, dettagliando le voci di costo indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s. m. e i. o da future norme vigenti in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
 - (c.4) piano finanziario del servizio relativo all'anno solare precedente, con indicazione di ogni costo di

personale, gestione mezzi, acquisto attrezzature o investimenti, manutenzione, ecc. suddiviso per ogni comune e per ogni servizio oggetto di appalto, e indicazione degli introiti relativi alla vendita dei rifiuti differenziati;

- (d) entro il 10 febbraio di ogni anno:
 - (d.1) dati necessari alla compilazione del censimento regionale dei rifiuti urbani;
 - (d.2) redazione dello schema-tipo per la compilazione del MUD.

Le tempistiche indicate costituiscono standard minimo contrattuale richiesto all'Appaltatore: in sede di offerta potranno essere previste, nell'ambito delle proposte migliorative del servizio, periodicità delle comunicazione più ravvicinate rispetto a quelle indicate dal presente articolo.

L'Appaltatore, con periodicità almeno annuale o in quella più breve richiesta da ciascun Comune, formulerà, sulla base dell'andamento della gestione e delle risultanze della suddetta reportistica trimestrale, proposte per il miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi oggetto di appalto.

L'Appaltatore si impegna a fornire alle Amministrazioni Comunali eventuali report non specificati nei documenti di gara ma ritenuti necessari per il monitoraggio della gestione del servizio oggetto d'appalto.

Gli obblighi documentali di cui trattasi dovranno allinearsi a quanto disposto dal Decreto 13 febbraio 2014.

Articolo 16 Controlli del servizio

I Comuni destinatari del servizio, ciascuno per il proprio ambito territoriale, provvederanno, per mezzo dei Direttori dell'esecuzione e dei loro uffici competenti, alla vigilanza ed al controllo in ordine al corretto espletamento dei servizi oggetto dell'appalto: a tale fine potranno disporre in qualsiasi momento verifiche volte ad accertare l'osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi discendenti dalle previsioni normative e contrattuali, nonché delle eventuali ulteriori disposizioni specificamente impartite nel corso dell'esecuzione del contratto.

I Comuni si riservano, inoltre, la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate a campione degli automezzi utilizzati per il servizio, tanto all'inizio quanto alla fine del percorso di raccolta, ponendo a carico dell'Appaltatore i relativi oneri.

Le funzioni di controllo e di verifica potranno essere affidate dai Comuni destinatari del servizio ad una struttura tecnica esterna della cui individuazione verrà data Comunicazione all'Appaltatore a cura del Comune Capofila.

Articolo 17 Garanzie assicurative

L'Appaltatore deve stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione dei contratti, tanto nell'ipotesi di danni alle persone, quanto nell'eventualità di danni alle cose, il cui massimale, previsto per singolo sinistro, dovrà essere non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni di euro), oltre alle normali assicurazioni R.C. previste per gli automezzi impiegati nel servizio i per un massimale unico di almeno € 4.000.000,00 (quattromilioni di euro) per ciascun mezzo.

L'assicurazione decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alle ore 24 dell'ultimo giorno di scadenza naturale del contratto.

Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura e alle sedi di svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è tenuto a presentare a ciascun Comune contraente, a pena di decadenza, la polizza assicurativa almeno dieci giorni, naturali e consecutivi, prima della sottoscrizione del contratto per la verifica della conformità della stessa a quanto richiesto dalla presente procedura.

L'Appaltatore nel corso dell'appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

L'Appaltatore deve, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa "in vigilando" del personale stesso.

Copia delle polizze deve essere trasmessa ad ogni Comune contrattualmente responsabile prima dell'inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto. La mancata presentazione delle polizze assicurative comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Articolo 18 Garanzia definitiva

La garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti derivati può essere costituita a scelta dell'Appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione.

La garanzia può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Committente.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
- c) l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
- d) l'estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta del Committente, e si effettua con la presentazione da parte dell'appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione.

Il residuo 20 per cento è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Comune. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all'esecuzione del contratto per cui il fornitore sia riconosciuto inadempiente.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione della Convenzione e dei contratti derivati, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 19 Penali

In caso di inadempienza o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali previsti dal Capitolato, così come ulteriormente integrati in sede di offerta, all'Appaltatore, sarà applicata una penale variabile da un minimo di € 100,00 (euro cento/00) fino ad un massimo di € 50000,00 (euro cinquantamila/00).

Le penali sono le seguenti:

INADEMPIENZA	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Mancata comunicazione di nominativi e contatti dei referenti tecnici ed amministrativi dei servizi in appalto entro i termini stabiliti da capitolato	€ 100,00 (cento/00 euro) per ogni nominativo e per ogni giorno di inadempienza
Mancata comunicazione di sostituzione e comunicazione dei nuovi nominativi e contatti dei referenti tecnici ed amministratici dei servizi in appalto entro i termini stabiliti da capitolato	€ 100,00 (cento/00 euro) per ogni giorno di inadempienza
Disordine e/o mancanza della divisa o del tesserino identificativo del personale	€ 100,00 (cento/00 euro) per ogni singola inadempienza e per ogni giorno di inadempienza
Comportamento non rispettoso del personale verso la cittadinanza e le autorità	€ 100,00 (cento/00 euro) per ogni singola inadempienza e per ogni giorno di inadempienza
Immissione in servizio di automezzi privi di tutte le diciture previste	€ 150,00 (centocinquanta/00 euro) per ogni singola inadempienza e per ogni giorno di inadempienza
Immissione in servizio di automezzi privi dell'identificazione del materiale che si sta di volta in volta raccogliendo	€ 150,00 (centocinquanta/00 euro) per ogni singola inadempienza e per ogni giorno di inadempienza
Immissione in servizio di automezzi privi dell'identificazione di raccolta a più comparti	€ 150,00 (centocinquanta/00 euro) per ogni singola inadempienza e per ogni giorno di inadempienza
Mancata manutenzione o pulizia dei mezzi e delle attrezzature secondo il piano di lavaggio approvato	€ 500,00 (cinquecento/00 euro) per ogni singola inadempienza e per ogni giorno di inadempienza
Mancato svuotamento/raccolta di contenitore/materiale correttamente esposto	€ 500,00 (cinquecento/00 euro) a contenitore/materiale

INADEMPIENZA	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Mancato svuotamento dei contenitori di prossimità secondo le frequenze stabilite da capitolato/offerta tecnica	€ 500,00 (cinquecento/00 euro) a contenitore
Mancato rispetto dell'appuntamento con l'utenza per il ritiro di rifiuti che prevedono prenotazione del servizio	€ 500,00 (cinquecento/00 euro) ad appuntamento
Mancato rispetto dell'orario di conclusione del servizio	€ 200,00 (duecento/00 euro) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine minimo previsto
Mancato lavaggio o mancato rispetto dei tempi previsti da capitolato per il lavaggio dei contenitori di raccolta	€ 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) a contenitore
Mancata manutenzione o sostituzione delle attrezzature non più idonee al servizio	€ 250,00 per ogni inadempienza e per ogni giorni di ritardo dall'eventuale segnalazione
Mancato rispetto degli appuntamenti con la cittadinanza dell'isola ecologica itinerante	€ 500,00 (cinquecento/00 euro) ad appuntamento
Mancato rispetto dei tempi concordati con l'Amministrazione per l'esecuzione di interventi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico e ad uso pubblico	Dai € 500,00 (cinquecento/00 euro) ai € 1.000,00 (mille/00 euro) per ogni giorno di ritardo
Ritardo di esecuzione dei servizi di raccolta a seguito di festività	€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro)/giorno di ritardo
Disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all'Appaltatore	€ 5.000,00 (cinquemila/00 euro)/giorno
Mancato o ritardato intervento straordinario d'urgenza nel termine di sei ore dalla chiamata da parte dell'Amministrazione comunale	da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.500,00
Mancata o ritardata (anticipo di 5 giorni) comunicazione agli uffici comunali competenti (via fax o mail) della sospensione o ritardo del servizio derivanti da sciopero del personale	da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.500,00
Mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione di raccolta rifiuti e pulizia delle aree adibite a mercati e manifestazioni	da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.500,00

INADEMPIENZA	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Mancanza di cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio (pulizia di rifiuti fuoriusciti in fase di carico, pulizia delle aree di esposizione contenitori, ecc.)	da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00
Mancato rispetto dell'ambiente, generazione di odori molesti e rumori	da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00
Inosservanza e/o ritardo di oltre sette giorni, dalla data concordata per la trasmissione dei dati necessari alla compilazione del M.U.D.	€ 2.000,00 (duemila/00 euro), oltre a € 100,00 (cento/00 euro) per ogni giorno di ulteriore ritardo, salvo il risarcimento di eventuali danni derivanti per l'Amministrazione comunale da tale adempimento
Mancata o ritardata comunicazione/trasmissione di tutte le relazioni ed i dati economici di competenza dell'Appaltatore per la corretta predisposizione del piano economico e finanziario annuale	minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) ad un massimo di € 25.000,00 (venticinquemila/00 euro)
Ogni altra mancata comunicazione dei dati e informazioni indicati all'art. 15 secondo le frequenze richieste	€ 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) per ogni tipologia di dato e per ogni giorno di ritardo rispetto al termine minimo previsto
Mancata comunicazione o risposta di richiesta documentazione o chiarimenti sul servizio	€ 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine minimo previsto
Conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di smaltimento	minimo di euro 10.000,00 (diecimila/00 euro) a un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro)
Contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	€ 10.000 (diecimila/00 euro) per ogni caso rilevato.
Mancata o incompleta predisposizione e trasmissione al Comune dell'elenco completo (cartaceo e digitale) dei kit consegnati alle utenze	minimo di euro 500,00 (cinquecento/00 euro) a un massimo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) per ogni contestazione
Mancata verifica della conformità del rifiuto raccolto	€ 500,00 (cinquecento/00 euro) per ogni inadempienza
Ulteriori inadempienze previste dal capitolato d'appalto ma non specificatamente qui espresse e quantificate	da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) ad un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro)
Mancato ripristino del servizio rispetto alle disposizioni sottoscritte in sede di stipula contrattuale, a seguito della sanzione rilasciata a seguito della verifica di conformità dell'esecuzione.	€ 5.000,00 per ogni giorno di ritardo, a partire dal settimo giorno successivo alla segnalazione di inadempienza da parte del Comune committente

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Articolo 20 Applicazione delle penali

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazioni delle penali sono contestati in forma scritta all'Appaltatore a mezzo fax, lettera raccomandata o pec. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni, a giudizio del Responsabile del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora l'Appaltatore non provveda a rimuovere la causa dell'inadempienza, ciò potrà essere motivo per il Committente di risoluzione del contratto.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'Appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Committente dall'inadempimento dell'Appaltatore per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio e l'obbligo di conformare le prestazioni alle prescrizione contrattuali entro e non oltre il giorno successivo a quello della contestazione del fatto.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

Articolo 21 Risoluzione e recesso contrattuale

Nei casi previsti, il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Stazione Appaltante, a mezzo pec, fax o lettera raccomandata, di volersi avvalere della risoluzione o della facoltà di recesso. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'inadempimento rilevato.

Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato all'Appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi.

In caso di risoluzione e di recesso, la Stazione Appaltante e i Committenti procedono all'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito, alla quantificazione del quale concorrono anche gli oneri e i costi derivanti dalla necessità di acquisire un nuovo contratto e le condizioni economicamente più sfavorevoli che dovessero conseguire.

Dalla data del recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

L'Appaltatore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Resta salva l'azione del Comune per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.

Articolo 22 Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'Appaltatore, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato.

I servizi oggetto dell'appalto, nel loro complesso o singolarmente considerati, non possono essere sospesi, interrotti o abbandonati, fatta eccezione per i soli casi di forza maggiore.

In tutti gli altri casi la sospensione, l'interruzione o l'abbandono dei servizi costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali.

A fronte dell'inadempimento, il committente assegna all'Appaltatore, con le modalità previste dall'Articolo 20 (Applicazione delle penali), un termine entro il quale provvedere all'integrale ripristino del servizio, trascorso inutilmente il quale, impregiudicata l'applicazione delle relative penali, può assicurare la continuità dei servizi mediante l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, anche avvalendosi di altri operatori economici.

I costi dell'intervento sostitutivo, maggiorati del 10% (dieci per cento), sono posti interamente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a rifondere a ciascun Comune la somma corrispondente al mancato introito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi conseguente all'applicazione dell'art. 14, comma 20, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo dovuto dall'utenza è corrisposto nella misura massima del 20 per cento della tariffa.

I Comuni possono compensare i crediti derivanti dall'applicazione del presente articolo portandoli in diminuzione di qualsiasi posizione debitoria sussistente nei confronti dell'Appaltatore.

Resta salva la facoltà di ciascun Comune di soddisfare il proprio credito rivalendosi sul deposito cauzionale fideiussorio costituito dall'Appaltatore, con l'obbligo di quest'ultimo di reintegrarlo nel suo ammontare entro e non oltre il quindicesimo giorno naturale consecutivo all'escussione.

Articolo 23 Divieto di cessione

All'Appaltatore non è consentito, in alcun modo e in alcun momento nell'arco della durata contrattuale, cedere a terzi il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori danni accertati.

Articolo 24 Subappalto

Il subappalto è consentita con i limiti di cui all'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle condizioni di seguito specificate.

Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che l'Appaltatore intende subconcedere;
- b) impegnarsi in caso di aggiudicazione a depositare il contratto di subappalto almeno 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto o dell'inizio del servizio se antecedente;
- c) trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di

qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'insussistenza dei divieti di cui alla normativa antimafia.

L'Appaltatore si impegna inoltre a inserire nel contratto di subappalto una clausola risolutiva espressa qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto di subappalto, informazioni interdittive di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.

È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla medesima corrisposti con indicazione delle ritenute di garanzia.

Qualora non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle disposizione di cui al Capitolato Speciale e alle presenti Condizioni Contrattuali. E' inoltre responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività in subappalto.

Per le prestazioni rese nell'ambito della subappalto, l'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subconcessionario nei confronti dei propri dipendenti.

I subconcessionari devono mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dagli atti di gara. L'esecuzione del servizio in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 25 Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2005 e al Documento Programmatico sulla sicurezza del Committente.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore manleva il Committente da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Appaltatore nelle operazioni inerenti il trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

(a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi concessi;

(b) non potrà in alcun modo diffondere e/o rendere pubblici dati sensibili e/o ipersensibili; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Articolo 26 Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato espressamente o non deducibile dall'Accordo Quadro e dagli altri documenti contrattuali, ivi compresa l'offerta aggiudicataria, le parti rinviano al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle norme statali e regionali nel tempo vigenti in materia di pubblici contratti e, ove compatibile, nelle materie oggetto dell'affidamento.

Articolo 27 Spese contrattuali

Tutte le spese, quali quelle di bollo, di registro, i diritti fissi di segreteria e di scritturazione, inerenti l'Accordo Quadro e i contratti derivati, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, relativa ai corrispettivi dei contratti derivati è a carico dei Comuni committenti.

Articolo 28 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento dell'Accordo Quadro e dei contratti derivati, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Genova.